Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 24 gennaio 1955** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 2.

Modificazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quinto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 3.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55:

a) lire 2850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;

b) lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte,

c) lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 2.

Alla spesa di lire 2850 milioni, di cui alla lettera *a*), si fa fronte con una uguale aliquota della somma iscritta nel capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55. Alla spesa di lire 1500 milioni, di cui alla lettera *c*), si fa fronte con la restante parte della somma iscritta nel detto capitolo e che viene, pertanto, ridotta di un uguale ammontare. Alla spesa di lire 1600 milioni, di cui alla lettera *b*), si fa fronte con lo stanziamento inscritto nel capitolo 144 dello stesso stato di previsione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 4.

Norme interpretative dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 5.

Modificazione degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle parole « diciotto mesi ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, dopo le parole: « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le parole: « dal Ministero dell'industria e del commercio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 6.

Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle rispettive competenze, hanno facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Gli studi, le ricerche ed i progetti suindicati sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di separata concessione.

La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,40 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la esecuzione di opere di bonifica.

La spesa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei restanti lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle opere eseguite in gestione statale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1955.

Criteri per il rilascio, durante l'anno 1955, dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei nulla osta di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1955, saranno osservati i seguenti criteri:

1. Le concessioni saranno effettuate nel rapporto-limite di un posto cinema per ogni 12-20 abitanti, da determinarsi per ciascun Comune in base alla frequenza media degli spettatori, tenendo anche presenti le condizioni economiche locali ed il movimento turistico.

Si può prescindere dal sopraindicato rapporto-limite minimo:

a) quando si tratti di località riconosciute, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, stazioni di cura, soggiorno o turismo, che rivestano particolare importanza climatica o termale o presentino notevole movimento turistico. In tali ipotesi il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci persone presenti nella località o centro; ma la relativa concessione avrà durata limitata al periodo di persistenza dell'incremento di popolazione;

b) quando si tratti di centri capoluoghi di provincia; in questa ipotesi, tenendo presenti le condizioni economiche locali e l'incremento nella frequenza media degli spettatori, il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci abitanti.

2. Nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, il rapporto-limite potrà essere anche inferiore a quello stabilito nel primo comma del n. 1, quando le concessioni riguardino zone periferiche ove manchino sale cinematografiche o siano insufficienti quelle esistenti. Analogo criterio sarà osservato nello

concessioni riguardanti frazioni sprovviste di sale cinematografiche e lontane almeno un chilometro dai rispettivi capoluoghi di Comuni, anche se aventi popolazione inferiore ai 300.000 abitanti.

3. Per le concessioni di nulla osta concernenti sale cinematografiche parrocchiali, il rapporto-limite è di un posto cinema parrocchiale per ogni 20-30 abitanti, da determinarsi in base alla frequenza media degli spettatori in ciascun Comune.

Ai fini della determinazione dei rapporti-limite di cui ai precedenti numeri, sono computati per un quarto i posti cinema autorizzati o da autorizzarsi nelle arene cinematografiche estive.

Art. 2.

I criteri di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, saranno osservati anche per le concessioni riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti, a termine dell'art. 22, della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Roma, addì 15 gennaio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

(340)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1954.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Lucca per le verificazioni quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;

Visto l'art. 1 della legge 26 agosto 1949, n. 702;

Considerato che dei n. 35 Comuni della provincia di Lucca il nuovo catasto terreni è attivato in n. 32 Comuni e che col prossimo 1° ottobre 1954 seguirà l'attivazione per i rimanenti n. 3 Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Lucca — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Lucca in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1955, dovrà eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1954
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 280. — BENNATI

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Lucca in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1955)

Distretto di LUCCA

1) Lucca

Distretto di VIAREGGIO

1) Massarosa
2) Viareggio

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di LUCCA

1) Altopascio
2) Capannori
3) Montecarlo
4) Porcari
5) Villa Basilica

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1957)

Distretto di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

1) Camporgiano
2) Castelnuovo Garfagnana
3) Castiglione Garfagnana
4) Careggine
5) Fosciandora
6) Giuncugnano
7) Molazzana
8) Minucciano
9) Piazza al Serchio
10) Pieve Fosciana
11) San Romano Garfagnana
12) Sillano
13) Vagli Sotto
14) Villa Collemandina

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1958)

Distretto di VIAREGGIO

1) Camaiore

Distretto di PIETRASANTA

1) Forte dei Marmi
2) Pietrasanta
3) Seravezza
4) Stazzema

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1959)

Distretto di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

1) Barga
2) Fabbriche di Vallico
3) Gallicano
4) Vergemoli

Distretto di BORGO A MOZZANO

1) Bagni di Lucca
2) Borgo a Mozzano
3) Coreglia Antelminelli
4) Pescaglia

Roma, addì 12 ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

(218)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1954.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di sei francobolli ordinari a soggetto turistico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 12 settembre 1951, con la quale venne autorizzata la emissione di una serie di sei francobolli ordinari a soggetto turistico;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli della serie ordinaria a soggetto turistico, di cui al decreto Ministeriale 31 luglio 1951, sono stampati in rotocalco a due colori su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana è formata dalla ruota alata in chiaro disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio francobolli.

Il francobollo da L. 10, riproduce una veduta panoramica della città di Siena, nella cornice medioevale del Campanile dei Servi. In alto, su fondo pieno vi è la leggenda in carattere stampatello chiaro « Repubblica Italiana », in basso, su fondo pieno vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Poste L. 10 »; nell'angolo in basso a sinistra della veduta, vi è la leggendina in carattere bastoncino chiaro « Siena ».

Il francobollo da L. 12, riproduce una veduta panoramica del golfo di Rapallo. In alto nell'angolo a sinistra vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Rapallo »; in basso, in un rettangolino pieno, vi è la leggenda in carattere bastoncino a leggera tinta « Poste Repubblica Italiana L. 12 ».

Il francobollo da L. 20, riproduce una veduta panoramica della città di Gardone in riva al lago; in alto nell'angolo a sinistra, vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Gardone »; in basso in un rettangolino pieno vi è la leggenda in carattere bastoncino a leggera tinta « Poste Repubblica Italiana L. 20 ».

Il francobollo da L. 25, riproduce una veduta panoramica di Cortina d'Ampezzo con lo sfondo delle Dolomiti; in alto vi è la leggenda in carattere stampatello pieno « Repubblica Italiana »; in basso della vignetta vi è in carattere bastoncino chiaro la leggenda « Cortina d'Ampezzo » « Poste L. 25 ».

Il francobollo da L. 35, riproduce una veduta panoramica di Taormina con in primo piano i ruderi antichi, il mare, la cittadina con lo sfondo dei monti; in alto nell'angolo a sinistra vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Taormina »; in basso in un rettangolino pieno vi sono le leggende in carattere bastoncino chiaro « Poste Repubblica Italiana L. 35 ».

Il francobollo da L. 60, riproduce una veduta panoramica dell'isola di Capri con i Faraglioni; in alto nell'angolo a destra vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Capri », in basso in un rettangolino pieno vi sono le leggende in carattere bastoncino a leggera tinta « Poste Repubblica Italiana L. 60 ».

I suddetti francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 10: vignetta, in colore terra di Siena, cornice bruno;

L. 12: il mare, il cielo e le leggende poste in basso in colore blù; alberi, case e montagne, grigio lavagna;

L. 20: mare e cielo, in arancio brunastro; ville, case e montagne bruno giallastro;

L. 25: cielo azzurro chiaro; paesaggio verde scuro;

L. 35: mare, cielo e leggendine poste in basso, giallo; paesaggio in colore bruno;

L. 60: mare, verde smeraldo; paesaggio blù.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 e saranno ammessi al cambio purchè non sciupati ne perforati a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1955
Registro n. 1 Poste e telegrafi, foglio n. 368. — FAGGIANI

(310)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1955.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, ad emettere L. 2 miliardi c. n. di obbligazioni al tasso del 4,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo V;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 135;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per l'utilizzo della facoltà accordatale dalla predetta legge n. 135, per l'emissione di obbligazioni;

Visto l'impegno di massima per l'assunzione di dette obbligazioni sottoscritto dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1954, n. 135, è autorizzata ad emettere L. 2 miliardi c. n. di obbligazioni al tasso di interesse del 4,50 %.

Detto prestito obbligazionario, con durata non eccedente gli otto anni, sarà gradualmente assunto a fermo ed al valore nominale dall'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1955

Il Ministro: GAVA

(342)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1955:

Ognibene Francesco, notaio residente nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo;

Mangieri Leopoldo, notaio residente nel comune di Fisciano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli;

Mamolo Mario, notaio residente nel comune di Vedelago, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Trieste;

Bottaro Gian Carlo, notaio residente nel comune di Cava Manara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia;

Manfredi Manfredo, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Prati Alberto, notaio residente nel comune di Follo, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Manghi Arrigo, notaio residente nel comune di Villa Minozzo, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Luzzara, stesso distretto;

Lamagna Agostino, notaio residente nel comune di Farra di Soligo, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Mirano, distretto notarile di Venezia;

Filippi Giovanni, notaio residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Leone Mario, notaio residente nel comune di Montegranaro, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ripatransone, stesso distretto;

Cottone Mariano, notaio residente nel comune di Burgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sciacca;

Lombardo Giuseppe, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Tripi, distretto notarile di Messina;

Silvestro Vincenzo, notaio residente nel comune di Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Letojanni Gallodoro, distretto notarile di Messina;

Ferrara Roberto, notaio residente nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di San Felice a Cancello, stesso distretto;

Gallimberti Giuseppe, notaio residente nel comune di Crespino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Venezia;

Adamo Giovanni, notaio residente nel comune di Pozzallo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia;

Liotta Ettore, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo.

(350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di semeiotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « semeiotica medica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(348)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1955, registro n. 1 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone, di un mutuo di L. 38.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(347)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nell'ambito portuale di Palermo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 gennaio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 27.214, sita nell'ambito portuale di Palermo, riportata in catasto al foglio n. 116, particelle nn. 12, 14, 15 e 16 (fabbricato); al foglio n. 120 (area di riempimento a mare non catastata); al foglio n. 124, particelle nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (fabbricato); al foglio n. 124, particelle nn. 88, 89, 90, 98 e 99; al foglio n. 124, particelle dal n. 111 al n. 119; al foglio n. 124, particelle dal n. 128 al n. 179 (fabbricati); al foglio n. 124, particella n. 127 (parte); ai fogli nn. 129 e 130 (banchina alla Cala non catastata) del comune di Palermo.

(330)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pitrè Nicolò già esercente in Milano, via Annunziata n. 10.

Tali marchi recavano il n. 194-MI.

(260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A	Lit.	624,81
1 dollaro canadese	»	645,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,47

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse;

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	9107	500 —	*Adica* Francesco fu *Luigi*, dom. in New York.	*Adria* Francesco fu *Annibale*, dom. in New York.
Id.	9108	250 —	*Adica Frank*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	9109	1.000 —	*Adica* Francesco, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	9110	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9111	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9113	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9114	5 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169603	1.550 —	Bigazzi Rita fu Filippo, moglie di Betti Edoardo, dom. a Trapani, con usufrutto a Renzi *Consiglia* fu Antonio vedova Bigazzi Filippo.	Come contro, con usufrutto a Renzi *Maria Consiglia* fu Antonio ved. Bigazzi Filippo.
P. R. 3,50% (1934)	210101	2.100 —	*Velardi* Calogero fu Calogero, dom. in Alimena (Palermo).	*Vilardi* Calogero, ecc., come contro.
Id.	224491	409,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	227173	892,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	420421	357 —	Tadini *Ermanno* fu Francesco, dom. a Milano (vincolato d'usufrutto).	Tadini *Armano* fu Francesco, dom. a Milano (vincolato d'usufrutto).
Id.	485046	4.487 —	Biraghi Maria Pia fu Eugenio, moglie di Gatti Francesco, con usufrutto vitalizio a Viganò *Adele* fu Giovanni ved. Biraghi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Viganò *Adelaide* fu Giovanni ved. Biraghi.
Id.	42943	402,50	Tagliacozzo Enrichetta fu David Giuseppe, moglie di D'Urbino *Alfredo*, dom. in Firenze (vincolato per dote).	Tagliacozzo Enrichetta fu David Giuseppe, moglie di D'Urbino *Samuele David Alfredo*, dom. in Firenze (vincolato per dote).
B. T. nov. 5% (1959)	2390	1.000 —	De Giorgio Francesca fu Taddeo, moglie di De Lerma *Romito* Tommaso, dom. in Barletta (con vincolo dotale).	De Giorgio Francesca fu Taddeo, moglie di De Lerma *Romita* Tommaso, dom. in Barletta (con vincolo dotale).
P. Ric. Red. 5% Serie 6	11694	50 —	Piccirilli Anna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mercedi *Antonietta* fu Giuseppe vedova Piccirilli.	Piccirilli Anna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mercedi *Enrichetta* fu Giuseppe vedova Piccirilli.
Id. Serie 10	11695	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 23	11697	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 25	11699	6.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 24	11698	450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 26	11700	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(6170)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazione alla graduatoria generale di merito del concorso pubblico a mille posti di cantoniere in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4853, registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1953, registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 217, con il quale venne indetto un pubblico concorso per l'assunzione di mille cantonieri in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari e agli uffici di Verona;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1954, n. 4884, registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1954, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 17, con il quale furono approvate le graduatorie del concorso in parola;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.208.240533, in data 4 dicembre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

La graduatoria di merito per il Compartimento di Genova del concorso pubblico per l'assunzione di mille cantonieri in prova, citato nelle premesse, è così modificata, all'84° posto:

84. Tedeschi Ivo di Giuseppe, punti 123,75, orfano di guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1954
Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 139. — D'ONOFRIO

(354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1954, registro n. 15 Interno, foglio n. 388, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* dei Servizi antincendi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

1) Prestipino dott. Pasquale, vice prefetto vicario in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Componenti:

2) Marotta prof. Giovanni, ordinario di materie letterarie nelle scuole dell'ordine medio;

3) Oriani ing. Giuseppe, ufficiale di 2ª classe dei vigili del fuoco;

4) Ponzano dott. Carlo, vice prefetto vicario, capo del personale dei Servizi antincendi;

5) Bini Gino, assistente principale del ruolo dei Servizi speciali.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nocerino, segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i gettoni di presenza di cui alla citata legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul cap. 29 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1954

p. *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1955
Registro n. 1 Interno, foglio n. 225

(334)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del Servizio antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1954, registro n. 15 Interno, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio antincendi;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvati con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio antincendi, indetto con decreto Ministeriale 16 agosto 1954, avranno luogo in Roma nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio p. v., presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle).

Roma, addì 12 gennaio 1955

p. *Il Ministro:* BISORI

(335)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.